



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala consiliare della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO	Presidente del Consiglio	X	
2	ABATE FRANCO	Consigliere	X	
3	STILLI GABRIELE	Consigliere	X	
4	D'ARGENIO PELLEGRINO	Consigliere	X	
5	FONDRINI ELENA	Consigliere	X	
6	NACCARI ROSALIA	Consigliere	X	
7	MALFETTONE ANTONIO	Consigliere	X	
8	GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA	Consigliere	X	
9	VILLANI GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	ROZZONI LIDIA MARIA	Consigliere	X	
11	PRICCA, FABIO	Consigliere	X	
12	FEDI GIANFRANCO	Consigliere	X	
13	CABIDDU MARCO	Consigliere	X	

Totali	13	0
---------------	----	---

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Beltrame.

Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale di anticipare la trattazione del punto n. 10 iscritto all'ordine del giorno e relativo all'adeguamento dello Statuto della partecipata FARCOM SRL.

Non ci sono obiezioni in merito da parte dei consiglieri comunali e pertanto la proposta del Sindaco viene accolta.

Premesso che questo Comune detiene una partecipazione pari al 2,45% nella società Farcom srl;

Rilevato che Farcom Srl è società interamente partecipata da amministrazioni comunali ed è affidataria della gestione di 12 farmacie e di una parafarmacia, la cui titolarità è in capo agli stessi enti soci;

Considerato che Farcom Srl è stata oggetto di recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione n. 141/2016) che, nei confronti di tale società, si è così espressa: "In linea teorica generale, può evidenziarsi come, sia nello statuto che nella bozza di contratto di servizio, siano previsti norme e clausole tese a permettere l'esercizio del c.d. controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci. Queste ultime, come noto, al momento della loro redazione hanno dovuto osservare i presupposti indicati dalla magistratura amministrativa, elaborati in via esclusivamente pretoria, non essendovi fino all'emanazione delle Direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014, alcuna definizione normativa del c.d. affidamento in house, né tantomeno, dei presupposti integranti il controllo analogo, il controllo analogo congiunto, lo svolgimento di attività prevalente, etc";

Ritenuto che tale lacuna, fonte di contrasti interpretativi, è stata colmata dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (d lgs n. 50/2016), sulla base dei cui precetti, elencati agli artt. 5 e 192, va effettuata, attualmente, la valutazione della sussistenza dei presupposti per il legittimo affidamento diretto, da parte di un ente locale, di un appalto o di una concessione ad una società pluripartecipata;

Preso atto che la novità normativa impone di rivedere lo statuto della società Farc.com Srl ed il contratto di servizio, al fine di accertare che siano presenti i nuovi presupposti normativi legittimanti l'affidamento diretto di un servizio ad una società partecipata e che analoga esigenza si impone alla luce dell'entrata in vigore del c.d. decreto sulle società partecipate, oggetto della delega di cui all'art. 18 della legge n. 125 del 2015, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Rilevato ancora che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17.02.2017, in applicazione della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175 del 19.8.2016);

Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dalla Società Farcom Srl e pervenute a questo Comune con nota prot. n. 1951 del 28.2.2017, elaborate sulla base degli indirizzi forniti dai vertici

amministrativi di Farcom srl, condivisi con i rappresentanti degli enti soci che hanno partecipato agli incontri del 15 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017;

Ritenuto, in adesione a quanto proposto, di procedere ad un aggiornamento dello statuto di Farcom srl tenendo conto:

di adeguamenti obbligatori imposti dagli articoli 3, 4, 11, 16 del D. lgs. 175/2016

di adeguamenti per il controllo analogo di cui all'art. 16 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 e di cui agli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016

di adeguamenti opzionali di cui agli articoli 6, 11, 14, 21, 22 del D. Lgs. 175/2016;

Visti i documenti allegati (pervenuti da Farcom srl con nota prot. n. 1951 del 28.2.2017):
proposte di modifica dello statuto di Farcom (testo comparato)
statuto di Farcom srl novellato

Visto l'allegato parere reso dal Revisori dei Conti, prot. n. 2205 del 08.03.2017;

Acquisito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore Finanziario, espresso ai sensi dell'art.49 1° comma del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n°267,

Acquisito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile settore Finanziario, espresso ai sensi dell'art.49 1° comma del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n°267,

Il Sindaco introduce quindi il Dott. Terribile, Amministratore Unico della FARCOM SRL, cui cede la parola per illustrare il punto all'ordine del giorno.

Esaurito l'intervento del Dott. Terribile, si procede alla votazione con le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti 13

Consiglieri votanti 10

Consiglieri astenuti 3 (Fedi , Pricca, Rozzoni)

Voti favorevoli 10

Voti contrari 0

DELIBERA

1. Di approvare l'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata FARCOM SRL al D. lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" e conseguentemente di approvare le modifiche come riportate negli allegati documenti: proposte di modifica dello statuto di Farcom (testo comparato) e statuto di Farcom srl novellato;
2. di qualificare il Sindaco o Suo delegato a partecipare all'Assemblea Soci di Farcom Srl che sarà convocata per l'approvazione delle modifiche Statutarie di cui al presente provvedimento nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione dello stesso, a lui conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste;

3. di autorizzare ogni altro organo o Ufficio Comunale all'adozione degli atti conseguenti e necessari all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Farcom srl e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. Il file, contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare dove viene effettuata la registrazione e sul server comunale) la documentazione della seduta è a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto sottoscritto digitalmente



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 15.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto : ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM SRL
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016.

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 15/03/2017

Il Responsabile del Settore

Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 15.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto : ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM SRL
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016.

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità contabile è **FAVOREVOLE** .

Pantigliate, li 15/03/2017

Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Entrate e Tributi
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

La Deliberazione del Consiglio N° 8 del 30/03/2017

Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Lì, 05/04/2017

Il Segretario Comunale
Roberta Beltrame / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.

COMUNE DI PANTIGLIATE
(Città Metropolitana di Milano)

OGGETTO: Adeguamento Statuto della partecipata Farcom S.r.l.


Il Revisore dei Conti del Comune di Pantigliate,

- Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) punto 3 del D. Lgs. 267/2000;
- Esaminate le modifiche apportate allo Statuto della partecipata Farcom S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 175/2016;

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 3 del D.Lgs. 267/2000
esprime Parere favorevole

all'approvazione dell'adeguamento dello Statuto della partecipata Farcom S.r.l. alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Porlezza, 8 marzo 2017


Il Revisore dei Conti
Dott. Massimo Osioni

COMUNE DI PANTIGLIATE
Provincia di Milano

Prot N 0002205 del 08/03/2017

Cl. 2.11

UO: SE - e_9316 AF - UOC:

Ricevuto il 08/03/2017 11:26

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p align="center">NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ</p> <p align="center">TITOLO I</p> <p align="center">COSTITUZIONE - SEDE – DURATA</p> <p align="center">Articolo 1</p> <p>E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "FAR.COM. Società a responsabilità limitata" in breve "FAR.COM. S.r.L.".</p> <p align="center">Articolo 2</p> <p>La società ha sede legale a Pioltello all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese. Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p> <p align="center">Articolo 3</p> <p>La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.</p> <p align="center">TITOLO II</p> <p align="center">OGGETTO SOCIALE</p> <p align="center">Articolo 4</p> <p>La Società ha per oggetto principale l'esercizio del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali. L'attività principale comprende tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vendita di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici ed omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per la cura e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge; • la produzione di prodotti galenici, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodotto a questi affine; • l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; • la predisposizione e marchio pro 	<p align="center">NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ</p> <p align="center">TITOLO I</p> <p align="center">COSTITUZIONE - SEDE – DURATA</p> <p align="center">Articolo 1</p> <p>E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "FAR.COM. Società a responsabilità limitata" in breve "FAR.COM. S.r.L.".</p> <p align="center">Articolo 2</p> <p>La società ha sede legale a Pioltello all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese. Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p> <p align="center">Articolo 3</p> <p>La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.</p> <p align="center">TITOLO II</p> <p align="center">OGGETTO SOCIALE</p> <p align="center">Articolo 4</p> <p>La Società opera in via prevalente con gli enti locali soci ed ha per oggetto principale l'esercizio del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali. L'attività principale comprende tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vendita di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici ed omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per la cura e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge; • la produzione di prodotti galenici, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodotto a questi affine; • l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; <p align="center">la predisposizione e/o il confezionamento, con nome</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>parafarmaceutici, alimentari e cosmetici destinati alla vendita al dettaglio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vendita di testi, libri e materiale editoriale (con esclusione dei quotidiani) inerente l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle Farmacie. <p>In considerazione della natura dei propri soci, la Società svolgerà le predette attività tenendo anche presente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione; - l'aggiornamento professionale e la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie nonché con le amministrazioni locali per iniziative in materia socioassistenziale; - la promozione della salute e del benessere come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività. <p>Nell'ambito della propria attività la società può assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario, con interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed altre categorie svantaggiate e di promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione alimentare.</p> <p>In vista del conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può attivare rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodotti.</p> <p>In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e comunque, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di legge e della natura dei servizi affidati; b) ideare e realizzare campagne di promozione pubblicitaria e dell'immagine delle farmacie; c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese, nel rispetto della natura e delle caratteristiche dei servizi affidati. 	<p>parafarmaceutici, alimentari e cosmetici destinati alla vendita al dettaglio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vendita di testi, libri e materiale editoriale (con esclusione dei quotidiani) inerente l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle Farmacie. <p>In considerazione della natura dei propri soci, la Società svolgerà le predette attività tenendo anche presente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione; - l'aggiornamento professionale e la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie nonché con le amministrazioni locali per iniziative in materia socioassistenziale; - la promozione della salute e del benessere come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività. <p>Nell'ambito della propria attività la società può assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario, con interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed altre categorie svantaggiate e di promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione alimentare.</p> <p>In vista del conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può attivare rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodotti.</p> <p>In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e comunque, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di legge e della natura dei servizi affidati; b) ideare e realizzare campagne di promozione pubblicitaria e dell'immagine delle farmacie; c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese, nel rispetto della natura e delle caratteristiche dei servizi affidati. <p>La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per oltre l'80% del fatturato annuo.</p> <p>La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
Articolo 5	Articolo 5

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>sociale, eroga servizi di interesse generale, che rivestono, coerentemente con gli indirizzi espressi dai comuni soci e titolari delle farmacie gestite dalla stessa società, un ruolo fondamentale per la realizzazione di finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.</p>	<p>sociale, eroga servizi di interesse generale, che rivestono, coerentemente con gli indirizzi espressi dai comuni soci e titolari delle farmacie gestite dalla stessa società, un ruolo fondamentale per la realizzazione di finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.</p>
<p>La società adotta sistemi di contabilità separata per le attività economiche esercitate sulla base del riconoscimento di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.</p>	<p>La società adotta sistemi di contabilità separata per le attività economiche esercitate sulla base del riconoscimento di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>
<p style="text-align: center;">SOCI - CAPITALE SOCIALE</p>	<p style="text-align: center;">SOCI - CAPITALE SOCIALE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p>
<p>Il capitale sociale è di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge. Le quote possono essere possedute unicamente da enti pubblici locali, loro consorzi, aziende speciali o società a capitale interamente pubblico. Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle quote possedute ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 8. Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c.; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. Qualora la Società costituisca o partecipi ad apposite società a norma della lettera c dell'ultimo comma dell'articolo 4, ad esse possono partecipare, con quote inferiori al 50% del capitale sociale, anche soci privati, purché consentito dalla legge tempo per tempo vigente e fatta eccezione per quelli che la vigente legislazione esclude possano rivestire la qualità di soci di enti pubblici nell'esercizio dell'attività principale. La misura di tale partecipazione nonché le relative condizioni saranno determinate dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità; in ogni caso, l'attività scaturente dal sistema dei soggetti partecipati non deve risultare prevalente rispetto ai servizi gestiti direttamente da Farcom srl; tale attività non deve inoltre riguardare settori preclusi alla stessa FAR.COM. srl.</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge. Le quote possono essere possedute unicamente da enti pubblici locali, loro consorzi, aziende speciali o società a capitale interamente pubblico. Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle quote possedute ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 8. Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c.; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. Qualora la Società costituisca o partecipi ad apposite società a norma della lettera c dell'ultimo comma dell'articolo 4, ad esse possono partecipare, con quote inferiori al 50% del capitale sociale, anche soci privati, purché consentito dalla legge tempo per tempo vigente e fatta eccezione per quelli che la vigente legislazione esclude possano rivestire la qualità di soci di enti pubblici nell'esercizio dell'attività principale. La misura di tale partecipazione nonché le relative condizioni saranno determinate dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità; in ogni caso, l'attività scaturente dal sistema dei soggetti partecipati non deve risultare prevalente rispetto ai servizi gestiti direttamente da Farcom srl; tale attività non deve inoltre riguardare settori preclusi alla stessa FAR.COM. srl.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p>
<p>Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.</p>	<p>Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p>
<p>Le quote soci</p>	<p>o in favore di</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>enti pubblici locali, loro consorzi o società a capitale interamente pubblico. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota ad altro soggetto pubblico, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo, specificando prezzo e modalità di pagamento.</p> <p>Nei successivi trenta giorni, l'Organo Amministrativo deve informare della suddetta proposta gli altri soci, che, ove intendano acquistare dovranno far pervenire, entro i successivi quindici giorni comunicazione scritta al socio venditore ed all'Organo Amministrativo della loro accettazione della proposta; in caso di accettazione da parte di più soci, la quota oggetto di vendita sarà ripartita in proporzione alle quote possedute dagli acquirenti.</p> <p>L'Organo Amministrativo vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non sarà consentita alla Società sino a quando l'Organo Amministrativo stesso non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.</p>	<p>enti pubblici locali, loro consorzi o società a capitale interamente pubblico. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota ad altro soggetto pubblico, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo, specificando prezzo e modalità di pagamento.</p> <p>Nei successivi trenta giorni, l'Organo Amministrativo deve informare della suddetta proposta gli altri soci, che, ove intendano acquistare dovranno far pervenire, entro i successivi quindici giorni comunicazione scritta al socio venditore ed all'Organo Amministrativo della loro accettazione della proposta; in caso di accettazione da parte di più soci, la quota oggetto di vendita sarà ripartita in proporzione alle quote possedute dagli acquirenti.</p> <p>L'Organo Amministrativo vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non sarà consentita alla Società sino a quando l'Organo Amministrativo stesso non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p>
<p>Ai soci spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>Ai soci spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.</p>
<p>Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo della società entro quindici (15) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.</p> <p>La suddetta comunicazione dovrà indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le generalità del socio recedente; b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; c) l'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal socio recedente. <p>Ai fini della liquidazione e quindi del calcolo del valore della partecipazione del socio, il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.</p> <p>Dal giorno della manifestata volontà di recesso sino a quando il socio recedente non è totalmente rimborsato, i diritti sociali</p>	<p>Il socio può esercitare il diritto di recesso nel caso deliberi di alienare la titolarità della propria farmacia ovvero di condurre la stessa attraverso una soluzione diversa dall'affidamento a Farcom Srl.</p> <p>Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo della società entro quindici (15) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.</p> <p>La suddetta comunicazione dovrà indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le generalità del socio recedente; b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; c) l'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal socio recedente. <p>Ai fini della liquidazione e quindi del calcolo del valore della partecipazione del socio, il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.</p> <p>Dal giorno della manifestata volontà di recesso sino a quando il socio recedente non è totalmente rimborsato, ipazione non</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>possono essere esercitati. Determinato ai sensi dell'art. 2473 C.C. il valore della partecipazione da parte dell'Organo Amministrativo, la liquidazione della quota dovrà avvenire entro 180 giorni in base a un piano di rimborso (termini, forme di rimborso e modalità di pagamento, eventuali garanzie ecc) preventivamente approvate dal Consiglio e da socio recedente. Gli amministratori devono informare per iscritto i soci della ricevuta manifestazione di recesso, dell'importo da rimborsare al socio recedente e del concordato piano di rimborso (cosiddetta informativa). Nel caso di rimborso mediante utilizzo di riserve disponibili l'Organo Amministrativo dovrà tempestivamente convocare l'assemblea affinché, approvato il prelievo con la conseguente riduzione della riserva e il piano di rimborso a favore del socio recedente e da lui accettato, ciascun socio accetti il proporzionale accrescimento della propria quota per effetto della assegnazione della partecipazione del socio uscente. In caso di mancanza o insufficienza delle dette riserve, prima di convocare l'assemblea per la necessaria riduzione del capitale sociale o per lo scioglimento della società, gli amministratori nell'informativa relativa al recesso fissano ai soci un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni quindici, entro il quale dovranno manifestare la propria disponibilità a versare la quota di liquidazione in proporzione alla quota sociale posseduta e, nel caso in cui qualche socio dovesse non essere disponibile, anche la quota residua, per costituire la riserva necessaria; chi avrà versato l'importo avrà diritto di vedere accresciuta la propria quota sociale.</p>	<p>possono essere esercitati. Determinato ai sensi dell'art. 2473 C.C. il valore della partecipazione da parte dell'Organo Amministrativo, la liquidazione della quota dovrà avvenire entro 180 giorni in base a un piano di rimborso (termini, forme di rimborso e modalità di pagamento, eventuali garanzie ecc) preventivamente approvate dal Consiglio e da socio recedente. Gli amministratori devono informare per iscritto i soci della ricevuta manifestazione di recesso, dell'importo da rimborsare al socio recedente e del concordato piano di rimborso (cosiddetta informativa). Nel caso di rimborso mediante utilizzo di riserve disponibili l'Organo Amministrativo dovrà tempestivamente convocare l'assemblea affinché, approvato il prelievo con la conseguente riduzione della riserva e il piano di rimborso a favore del socio recedente e da lui accettato, ciascun socio accetti il proporzionale accrescimento della propria quota per effetto della assegnazione della partecipazione del socio uscente. In caso di mancanza o insufficienza delle dette riserve, prima di convocare l'assemblea per la necessaria riduzione del capitale sociale o per lo scioglimento della società, gli amministratori nell'informativa relativa al recesso fissano ai soci un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni quindici, entro il quale dovranno manifestare la propria disponibilità a versare la quota di liquidazione in proporzione alla quota sociale posseduta e, nel caso in cui qualche socio dovesse non essere disponibile, anche la quota residua, per costituire la riserva necessaria; chi avrà versato l'importo avrà diritto di vedere accresciuta la propria quota sociale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Il socio può essere escluso dalla società nel caso in cui venga a cessare l'affidamento della gestione della/e farmacia/e di cui è titolare. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. Per le modalità di liquidazione, si applica quanto previsto dall'art. precedente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Il socio può essere escluso dalla società nel caso in cui venga a cessare l'affidamento della gestione della/e farmacia/e di cui è titolare. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. Per le modalità di liquidazione, si applica quanto previsto dall'art. precedente.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Far.Com Srl è società operante secondo il modello c.d. "in house providing" per la gestione delle farmacie di cui sono titolari i soci. Gli enti/soci titolari del diritto all'esercizio delle farmacie gestite dalla società esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di diretta competenza.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Far.Com Srl è società operante secondo il modello c.d. "in house providing" per la gestione delle farmacie di cui sono titolari i soci. Gli enti/soci titolari del diritto all'esercizio delle farmacie gestite dalla società esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di diretta competenza.</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>I rappresentanti degli organi esecutivi nonché i responsabili dei servizi finanziari dei soci possono chiedere a loro spese in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.</p> <p>Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Organo Amministrativo predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:</p> <p>a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente richiedente;</p> <p>b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente.</p> <p>Le determinazioni aziendali concernenti l'amministrazione straordinaria, il bilancio, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti sono trasmesse agli Enti Locali Soci, entro i 10 giorni dall'assunzione ai fini della loro approvazione</p>	<p>L'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci si fonda in via principale sul bilancio previsionale.</p> <p>Il bilancio previsionale è il documento predisposto dagli amministratori della società in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione.</p> <p>Le previsioni contenute nel bilancio previsionale sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.</p> <p>Il bilancio previsionale è accompagnato da una relazione programmatica in cui sono evidenziate le previsioni economiche relative ai servizi affidati e alle singole farmacie gestite.</p> <p>La relazione programmatica contiene altresì: l'organigramma della società e le previsioni in merito alla gestione del personale riferita al triennio successivo; il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo; il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati.</p> <p>Il bilancio previsionale è predisposto dall'organo amministrativo della società nell'anno antecedente a quello di riferimento.</p> <p>L'Assemblea dei soci approva il bilancio previsionale entro la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.</p> <p>Entro il 31 luglio è inviato ad ogni ente socio il referto semestrale attraverso cui si illustra l'andamento dei dati e delle informazioni contenuti nel bilancio previsionale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>I rappresentanti degli organi esecutivi nonché i responsabili dei servizi finanziari dei soci possono chiedere a loro spese in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società e svolgere controlli presso le sedi in cui è condotta la farmacia di cui è titolare il loro ente di appartenenza.</p> <p>Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Organo Amministrativo predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:</p> <p>a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente richiedente;</p> <p>b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente.</p> <p>Le determinazioni aziendali concernenti l'amministrazione straordinaria, il bilancio, il bilancio previsionale, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti sono trasmesse agli Enti Locali Soci, entro i 10 giorni dall'assunzione, ai fini della loro approvazione</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p align="center">Articolo 13</p> <p>Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività aziendali, fornendo all'Organo di Amministrazione situazioni periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.</p> <p>L'esito del controllo di gestione sui servizi affidati dagli Enti Locali Soci è a questi recapitato, con periodicità almeno annuale e possibilmente alle stesse scadenze fissate per la trasmissione del report infraperiodale di cui al precedente articolo 12, ai fini dell'elaborazione di eventuali indirizzi sulla gestione che gli Enti Locali Soci riterranno utile proporre.</p>	<p align="center">Articolo 13</p> <p>Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività aziendali, fornendo all'Organo di Amministrazione situazioni periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.</p> <p>Nel caso l'Organo di Amministrazione ravvisi nel corso della gestione un andamento economico che si discosti in modo rilevante dalle previsioni iniziali, è tenuto tempestivamente ad informare i soci.</p> <p>L'esito del controllo di gestione sui servizi affidati dagli Enti Locali Soci è a questi recapitato, con periodicità almeno annuale e possibilmente alle stesse scadenze fissate per la trasmissione del report infraperiodale di cui al precedente articolo 12, ai fini dell'elaborazione di eventuali indirizzi sulla gestione che gli Enti Locali Soci riterranno utile proporre.</p> <p>L'organo amministrativo predispone annualmente ed allega al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario in cui viene dato conto dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli altri strumenti integrativi del controllo esercitato dagli enti soci.</p>
<p align="center">TITOLO V</p> <p align="center">ORGANI DELLA SOCIETA</p> <p align="center">CAPO I</p> <p align="center">GLI ORGANI</p>	<p align="center">TITOLO V</p> <p align="center">ORGANI DELLA SOCIETA</p> <p align="center">CAPO I</p> <p align="center">GLI ORGANI</p>
<p align="center">Articolo 14</p> <p>Sono organi della società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale.</p>	<p align="center">Articolo 14</p> <p>Sono organi della società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale.</p> <p>La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Agli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.</p>
<p align="center">CAPO II</p> <p align="center">L'ASSEMBLEA</p> <p align="center">Articolo 15</p> <p>L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti</p>	<p align="center">CAPO II</p> <p align="center">L'ASSEMBLEA</p> <p align="center">Articolo 15</p> <p>L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, <u>intervenero o</u></p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>dissenzianti. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, con raccomandata, telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante dal libro soci o in mancanza dal Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive. Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice Civile. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze</p>	<p>dissenzianti. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, con raccomandata, telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante dal libro soci o in mancanza dal Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive. Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice Civile. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze</p>
<p>COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 8 del 30/03/2017 21:00:00. Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.</p>	

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>delibere inerenti le modifiche dello statuto, l'esclusione di un socio, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri, la costituzione di nuove società, o la partecipazione a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, la compravendita delle partecipazioni nonché promuovere o partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.</p> <p>Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutto quanto imposto inderogabilmente dalla legge fra cui l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la nomina e la revoca del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci.</p>	<p>delibere inerenti le modifiche dello statuto, l'esclusione di un socio, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri, la costituzione di nuove società, o la partecipazione a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, la compravendita delle partecipazioni nonché promuovere o partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.</p> <p>Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutto quanto imposto inderogabilmente dalla legge fra cui l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la nomina e la revoca del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci.</p>
<p>Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.</p>	<p>Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.</p>
RAPPRESENTANZA	RAPPRESENTANZA
Articolo 17	Articolo 17
<p>I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dal Codice Civile.</p> <p>La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla società.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita nè agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate o controllanti, o agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di questi, ne ad aziende o istituti di credito.</p>	<p>I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dal Codice Civile.</p> <p>La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla società.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita nè agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate o controllanti, o agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di questi, ne ad aziende o istituti di credito.</p>
PRESIDENZA E SEGRETARIO	PRESIDENZA E SEGRETARIO
Articolo 18	Articolo 18
<p>La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente <u>ove nominato, l'assemblea designa il pro</u></p>	<p>La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente <u>ove nominato, l'assemblea</u></p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.</p>	<p>Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.</p>
<p>FORMA E VERBALE</p>	<p>FORMA E VERBALE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.</p>
<p>CAPO III</p>	<p>CAPO III</p>
<p>IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>La Società è amministrata secondo quanto stabilito dall'Assemblea da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto, in conformità con quanto previsto dal c. 729 art. 1 L. 296/2006 e successive disposizioni e modificazioni, da tre a cinque consiglieri, secondo quanto stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina dei consiglieri stessi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>La Società è amministrata secondo quanto stabilito dall'Assemblea da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto, in conformità con quanto previsto dai c. 2 e 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e successive disposizioni, anche attuative, e modificazioni, da tre a cinque consiglieri, secondo quanto stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina dei consiglieri stessi.</p>
<p>L'individuazione sia della forma amministrativa sia dei componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto delle disposizioni specificamente applicabili alle società ad intera partecipazione pubblica e nel rispetto del DPR n. 251 del 30/11/2012. Nel caso si opti per il Consiglio di amministrazione, un terzo dei componenti (uno in caso di tre componenti complessivi; due in caso di cinque componenti complessivi) deve appartenere al genere meno rappresentato; laddove i componenti del Consiglio di amministrazione non siano individuati all'unanimità, le cariche saranno assegnate, nel rispetto delle quote di cui al precedente periodo, ai candidati che, per ogni genere, otterranno più voti; la maggioranza delle cariche sarà attribuita al genere i cui componenti otterranno più voti. Essi possono essere scelti anche tra non soci.</p>	<p>Gli amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto da specifiche indicazioni di legge.</p> <p>L'individuazione sia della forma amministrativa sia dei componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto delle disposizioni specificamente applicabili alle società ad intera partecipazione pubblica e nel rispetto della L. 120/2011 e del DPR n. 251 del 30/11/2012. Nel caso si opti per il Consiglio di amministrazione, un terzo dei componenti (uno in caso di tre componenti complessivi; due in caso di cinque componenti complessivi) deve appartenere al genere meno rappresentato; laddove i componenti del Consiglio di amministrazione non siano individuati all'unanimità, le cariche saranno assegnate, nel rispetto delle quote di cui al precedente periodo, ai candidati che, per ogni genere, otterranno più voti; la maggioranza delle cariche sarà attribuita al genere i cui componenti otterranno più voti. Essi possono essere scelti anche tra non soci.</p>
<p>L'Organo Amministrativo resta in carica per il tempo indicato all'atto della sua nomina, comunque non superiore al triennio ed è rieleggibile; i suoi componenti possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; in caso di morte o di dimissioni o di decadenza, i consiglieri sono sostituiti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nuova nomina; l'amministratore così nominato resta in carica quanto quello sostituit</p>	<p>L'Organo Amministrativo resta in carica per il tempo indicato all'atto della sua nomina, comunque non superiore al triennio ed è rieleggibile; i suoi componenti possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; in caso di morte o di dimissioni o di decadenza, i consiglieri sono sostituiti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nuova nomina; l'amministratore così nominato resta in carica quanto</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>Se viene meno l'intero Organo Amministrativo o la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea può procedere, anziché alla relativa sostituzione, al rinnovo integrale dell'Organo di Amministrazione.</p>	<p>Se viene meno l'intero Organo Amministrativo o la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea può procedere, anziché alla relativa sostituzione, al rinnovo integrale dell'Organo di Amministrazione.</p>
<p>In caso di mancato tempestivo rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea, lo stesso mantiene integri i propri poteri per un periodo non eccedente i tre mesi dalla scadenza; trascorso detto termine, i poteri sono limitati alla sola ordinaria amministrazione.</p>	<p>Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, fatto salvo il caso in cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p> <p>In caso di mancato tempestivo rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea, lo stesso mantiene integri i propri poteri per un periodo non eccedente i termini di cui al DL 293/1994 conv. dalla L. 444/1994; in tale periodo, i poteri sono limitati alla sola ordinaria amministrazione.</p>
<p align="center">Articolo 21</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.</p> <p>L'Organo Amministrativo può pure nominare procuratori, institori, per determinati atti, e può nominare uno o più consiglieri delegati.</p>	<p align="center">Articolo 21</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.</p> <p>L'Organo Amministrativo può pure nominare procuratori, institori, per determinati atti, e può nominare uno o più consiglieri delegati.</p> <p>Al Vice Presidente non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.</p>
<p align="center">Articolo 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.</p>	<p align="center">Articolo 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.</p>
<p align="center">Articolo 23</p> <p>L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci effettivi in carica oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci in carica.</p>	<p align="center">Articolo 23</p> <p>L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci effettivi in carica oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci in carica.</p>
<p align="center">Articolo 24</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggior</p>	<p align="center">Articolo 24</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole ti; in caso di</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p>parità prevale il voto del Presidente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Tutti i poteri di gestione e amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, spettano all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Restano ferme le disposizioni che regolano l'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni soci.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p style="text-align: center;">IL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato un organo di controllo, lo stesso potrà essere sia monocratico(Sindaco unico), oppure collegiale (Collegio Sindacale).</p> <p>Nel caso di nomina di Organo Collegiale, il Collegio sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il tutto nel rispetto del DPR 251 del 30 novembre 2012. Nel caso di un Organo Collegiale, al fine di garantire l'equilibrio di genere, si applicano i medesimi meccanismi di nomina previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.</p> <p>Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo sarà determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'Assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio e sarà rieleggibile; potrà essere revocato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p style="text-align: center;">REVISORE LEGALE</p>	<p>parità prevale il voto del Presidente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Tutti i poteri di gestione e amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, spettano all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Nel caso di conferimento di deleghe di gestione, le stesse possono essere riconosciute ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>Restano ferme le disposizioni che regolano l'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni soci.</p> <p>Nel caso dai programmi di valutazione del rischio emergano indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio, previa tempestiva informazione agli enti soci, tutti i provvedimenti più opportuni finalizzati a prevenire l'aggravamento della situazione, a correggerne gli effetti e ad eliminarne le cause.</p> <p>La mancata informazione e adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV</p> <p style="text-align: center;">IL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato un organo di controllo, lo stesso potrà essere sia monocratico(Sindaco unico), oppure collegiale (Collegio Sindacale).</p> <p>Nel caso di nomina di Organo Collegiale, il Collegio sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il tutto nel rispetto della L. 120/2011 e del DPR 251 del 30 novembre 2012. Nel caso di un Organo Collegiale, al fine di garantire l'equilibrio di genere, si applicano i medesimi meccanismi di nomina previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.</p> <p>Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo sarà determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'Assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio e sarà rieleggibile; potrà essere revocato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p style="text-align: center;">REVISORE LEGALE</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p align="center">Articolo 27</p> <p>Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato il Revisore Legale, questo sarà composto da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia o da una Società di Revisione iscritta presso l'Albo speciale delle Società di Revisione tenuto da Consob.</p>	<p align="center">Articolo 27</p> <p>Qualora non fosse nominato l'organo di controllo di cui all'art. 26 del presente statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina, con propria delibera, del Revisore Legale, questo sarà composto da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia o da una Società di Revisione iscritta presso l'Albo speciale delle Società di Revisione tenuto da Consob.</p>
<p align="center">CAPO V</p>	<p align="center">CAPO V</p>
<p align="center">RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</p>	<p align="center">RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</p>
<p align="center">Articolo 28</p> <p>La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. L'Organo Amministrativo, inoltre, può conferire il potere di firma e di rappresentanza della Società, per materie ed atti specifici, a singoli consiglieri, determinando, contestualmente, limiti ed indirizzi cui gli stessi devono attenersi (c.d. amministratori delegati). La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, ai procuratori ed institori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.</p>	<p align="center">Articolo 28</p> <p>La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. L'Organo Amministrativo, inoltre, può conferire il potere di firma e di rappresentanza della Società, per materie ed atti specifici, a singoli consiglieri, determinando, contestualmente, limiti ed indirizzi cui gli stessi devono attenersi (c.d. amministratori delegati). La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, ai procuratori ed institori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.</p>
<p align="center">TITOLO VI</p>	<p align="center">TITOLO VI</p>
<p align="center">BILANCIO ED UTILI</p>	<p align="center">BILANCIO ED UTILI</p>
<p align="center">Articolo 29</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p align="center">Articolo 29</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p align="center">Articolo 30</p> <p>Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:</p> <p>a) una quota nella misura prescritta dalla legge, viene assegnata a riserva legale;</p> <p>b) la destinazione dell'utile residuo viene stabilita con deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>	<p align="center">Articolo 30</p> <p>Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:</p> <p>a) una quota nella misura prescritta dalla legge, viene assegnata a riserva legale;</p> <p>b) la destinazione dell'utile residuo viene stabilita con deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>
<p align="center">Articolo 31</p> <p>Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini Stabiliti dall'Organo Amministrativo. Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.</p>	<p align="center">Articolo 31</p> <p>Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini Stabiliti dall'Organo Amministrativo. Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.</p>
<p align="center">TITOLO VII</p>	<p align="center">TITOLO VII</p>

Statuto vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p>Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII</p> <p style="text-align: center;">CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p>Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'Atto Costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o relativa a qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci ovvero tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.</p> <p>Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.</p> <p>Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Al funzionamento e alle decisioni del Collegio Arbitrale si applicheranno le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n°5. Il lodo non sarà impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo 37 del suddetto decreto legislativo.</p> <p>Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.</p> <p>La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.</p> <p>Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p>Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p>Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII</p> <p style="text-align: center;">CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p>Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'Atto Costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o relativa a qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci ovvero tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.</p> <p>Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.</p> <p>Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Al funzionamento e alle decisioni del Collegio Arbitrale si applicheranno le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n°5. Il lodo non sarà impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo 37 del suddetto decreto legislativo.</p> <p>Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.</p> <p>La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.</p> <p>Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p>Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "**FAR.COM**. Società a responsabilità limitata" in breve "**FAR.COM**. S.r.L".

Articolo 2

La società ha sede legale a Pioltello all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società **opera in via prevalente con gli enti locali soci ed** ha per oggetto **principale** l'esercizio del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali. L'attività principale comprende tra l'altro:

- la vendita di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici ed omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per la cura e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la produzione di prodotti galenici, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodotto a questi affine;

- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la predisposizione e/o il confezionamento, con nome e marchio propri o di fantasia, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, alimentari e cosmetici destinati alla vendita al dettaglio;
- la vendita di testi, libri e materiale editoriale (con esclusione dei quotidiani) inerente l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle Farmacie.

In considerazione della natura dei propri soci, la Società svolgerà le predette attività tenendo anche presente quanto segue:

- la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione;
- l'aggiornamento professionale e la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie nonché con le amministrazioni locali per iniziative in materia socioassistenziale;
- la promozione della salute e del benessere come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività.

Nell'ambito della propria attività la società può assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario, con interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed altre categorie svantaggiate e di promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione alimentare.

In vista del conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può attivare rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodotti.

In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

- a) compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e comunque, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di legge e della natura dei servizi affidati;
- b) ideare e realizzare campagne di promozione pubblicitaria e dell'immagine delle farmacie;
- c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese, nel rispetto della natura e delle caratteristiche dei servizi affidati.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per oltre l'80% del fatturato annuo.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5

Far.Com srl, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, eroga servizi di interesse generale, che rivestono, coerentemente con gli indirizzi espressi dai comuni soci e titolari delle farmacie gestite dalla stessa società, un ruolo fondamentale per la realizzazione di finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

La società adotta sistemi di contabilità separata per le attività economiche esercitate sulla base del riconoscimento di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

TITOLO III

SOCI - CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.

Le quote possono essere possedute unicamente da enti pubblici locali, loro consorzi, aziende speciali o società a capitale interamente pubblico.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle quote possedute ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 8.

Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c.; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Qualora la Società costituisca o partecipi ad apposite società a norma della lettera c dell'ultimo comma dell'articolo 4, ad esse possono partecipare, con quote inferiori al 50% del capitale sociale, anche soci privati, purché consentito dalla legge tempo per tempo vigente e fatta eccezione per quelli che la vigente legislazione esclude possano rivestire la qualità di soci di enti pubblici nell'esercizio dell'attività principale.

La misura di tale partecipazione nonché le relative condizioni saranno determinate dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità; in ogni caso, l'attività scaturente dal sistema dei soggetti partecipati non deve risultare prevalente rispetto ai servizi gestiti direttamente da Farcom srl; tale attività non deve inoltre riguardare settori preclusi alla stessa FAR.COM. srl.

Articolo 7

Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 8

Le quote sociali sono trasferibili soltanto in favore di enti pubblici locali, loro consorzi o società a capitale interamente pubblico. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota ad altro soggetto pubblico, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo, specificando prezzo e modalità di pagamento.

Nei successivi trenta giorni, l'Organo Amministrativo deve informare della suddetta proposta gli altri soci, che, ove intendano acquistare dovranno far pervenire, entro i successivi quindici giorni comunicazione scritta al socio venditore ed all'Organo Amministrativo della loro accettazione della proposta; in caso di accettazione da parte di più soci, la quota oggetto di vendita sarà ripartita in proporzione alle quote possedute dagli acquirenti.

L'Organo Amministrativo vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non sarà consentita alla Società sino a quando l'Organo Amministrativo stesso non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.

Articolo 9

Ai soci spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio può esercitare il diritto di recesso nel caso deliberi di alienare la titolarità della propria farmacia ovvero di condurre la stessa attraverso una soluzione diversa dall'affidamento a Farcom Srl.

Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo della società entro quindici (15) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

La suddetta comunicazione dovrà indicare:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) l'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal socio recedente.

Ai fini della liquidazione e quindi del calcolo del valore della partecipazione del socio, il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Dal giorno della manifestata volontà di recesso sino a quando il socio recedente non è totalmente rimborsato, i diritti sociali relativi alla sua partecipazione non possono essere esercitati.

Determinato ai sensi dell'art. 2473 C.C. il valore della partecipazione da parte dell'Organo Amministrativo, la liquidazione della quota dovrà avvenire entro 180 giorni in base a un piano di rimborso (termini, forme di rimborso e modalità di pagamento, eventuali garanzie ecc) preventivamente approvate dal Consiglio e da socio recedente.

Gli amministratori devono informare per iscritto i soci della ricevuta manifestazione di recesso, dell'importo da rimborsare al socio recedente e del concordato piano di rimborso (cosiddetta informativa).

Nel caso di rimborso mediante utilizzo di riserve disponibili l'Organo Amministrativo dovrà tempestivamente convocare l'assemblea affinché, approvato il prelievo con la conseguente riduzione della riserva e il piano di rimborso a favore del socio recedente e da lui accettato, ciascun socio accetti il proporzionale accrescimento della propria quota per effetto della assegnazione della partecipazione del socio uscente.

In caso di mancanza o insufficienza delle dette riserve, prima di convocare l'assemblea per la necessaria riduzione del capitale sociale o per lo scioglimento della società, gli amministratori nell'informativa relativa al recesso fissano ai soci un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni quindici, entro il quale dovranno manifestare la propria disponibilità a versare la quota di liquidazione in proporzione alla quota sociale posseduta e, nel caso in cui qualche socio dovesse non essere disponibile, anche la quota residua, per costituire la riserva necessaria; chi avrà versato l'importo avrà diritto di vedere accresciuta la propria quota sociale.

Articolo 10

Il socio può essere escluso dalla società nel caso in cui venga a cessare l'affidamento della gestione della/e farmacia/e di cui è titolare. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Per le modalità di liquidazione, si applica quanto previsto dall'art. precedente.

TITOLO IV

CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

Articolo 11

Far.Com Srl è società operante secondo il modello c.d. "in house providing" per la gestione delle farmacie di cui sono titolari i soci.

Gli enti/soci titolari del diritto all'esercizio delle farmacie gestite dalla società esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di diretta competenza.

L'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci si fonda in via principale sul bilancio previsionale.

Il bilancio previsionale è il documento predisposto dagli amministratori della società in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel bilancio previsionale sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Il bilancio previsionale è accompagnato da una relazione programmatica in cui sono evidenziate le previsioni economiche relative ai servizi affidati e alle singole farmacie gestite.

La relazione programmatica contiene altresì: l'organigramma della società e le previsioni in merito alla gestione del personale riferita al triennio successivo; il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo; il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati.

Il bilancio previsionale è predisposto dall'organo amministrativo della società nell'anno antecedente a quello di riferimento.

L'Assemblea dei soci approva il bilancio previsionale entro la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Entro il 31 luglio è inviato ad ogni ente socio il referto semestrale attraverso cui si illustra l'andamento dei dati e delle informazioni contenuti nel bilancio previsionale.

Articolo 12

I rappresentanti degli organi esecutivi nonché i responsabili dei servizi finanziari dei soci possono chiedere a loro spese in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società **e svolgere controlli presso le sedi in cui è condotta la farmacia di cui è titolare il loro ente di appartenenza.**

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Organo Amministrativo predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:

- a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente richiedente;
- b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente.

Le determinazioni aziendali concernenti l'amministrazione straordinaria, il bilancio, **il bilancio previsionale**, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti sono trasmesse agli Enti Locali Soci, entro i 10 giorni dall'assunzione, ai fini della loro approvazione.

Articolo 13

Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività aziendali, fornendo all'Organo di Amministrazione situazioni periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli

obiettivi e dei risultati previsti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.

Nel caso l'Organo di Amministrazione ravvisi nel corso della gestione un andamento economico che si discosti in modo rilevante dalla previsioni iniziali, è tenuto tempestivamente ad informare i soci.

L'esito del controllo di gestione sui servizi affidati dagli Enti Locali Soci è a questi recapitato, con periodicità almeno annuale e possibilmente alle stesse scadenze fissate per la trasmissione del report infraperiodale di cui al precedente articolo 12, ai fini dell'elaborazione di eventuali indirizzi sulla gestione che gli Enti Locali Soci riterranno utile proporre.

L'organo amministrativo predispone annualmente ed allega al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario in cui viene dato conto dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli altri strumenti integrativi del controllo esercitato dagli enti soci.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA

CAPO I

GLI ORGANI

Articolo 14

Sono organi della società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale.

La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Agli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

CAPO II

L'ASSEMBLEA

Articolo 15

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, con raccomandata, telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante dal libro soci o in mancanza dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.

Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16

L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge con la sola eccezione delle delibere inerenti le modifiche dello statuto, l'esclusione di un socio, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri, la costituzione di nuove società, o la partecipazione a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, la compravendita delle partecipazioni nonché promuovere o partecipare a consorzi e a raggruppamenti di

imprese, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutto quanto imposto inderogabilmente dalla legge fra cui l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la nomina e la revoca del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci.

Compete all'Assemblea dei soci l'approvazione del bilancio previsionale.

Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

RAPPRESENTANZA

Articolo 17

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dal Codice Civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita nè agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate o controllanti, o agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

PRESIDENZA E SEGRETARIO

Articolo 18

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

FORMA E VERBALE

Articolo 19

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

La Società è amministrata secondo quanto stabilito dall'Assemblea da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto, in conformità con quanto previsto **dai c. 2 e 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016** e successive disposizioni, **anche attuative**, e modificazioni, da tre a cinque consiglieri, secondo quanto stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina dei consiglieri stessi.

Gli amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto da specifiche indicazioni di legge.

L'individuazione sia della forma amministrativa sia dei componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto delle disposizioni specificamente applicabili alle società ad intera partecipazione pubblica e nel rispetto **della L. 120/2011 e** del DPR n. 251 del 30/11/2012. Nel caso si opti per il Consiglio di amministrazione, un terzo dei componenti (uno in caso di tre componenti complessivi; due in caso di cinque componenti complessivi) deve appartenere al genere meno rappresentato; laddove i componenti del Consiglio di amministrazione non siano individuati all'unanimità, le cariche saranno assegnate, nel rispetto delle quote di cui al precedente periodo, ai candidati che, per ogni genere, otterranno più voti; la maggioranza delle cariche sarà attribuita al genere i cui componenti otterranno più voti. Essi possono essere scelti anche tra non soci.

L'Organo Amministrativo resta in carica per il tempo indicato all'atto della sua nomina, comunque non superiore al triennio ed è rieleggibile; i suoi componenti possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; in caso di morte o di dimissioni o di decadenza, i consiglieri sono sostituiti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nuova nomina; l'amministratore così nominato resta in carica quanto quello sostituito.

Se viene meno l'intero Organo Amministrativo o la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea può procedere, anziché alla relativa sostituzione, al rinnovo integrale dell'Organo di Amministrazione.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, fatto salvo il caso in cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

In caso di mancato tempestivo rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea, lo stesso mantiene ~~integri~~ i propri poteri per un periodo **non eccedente i termini di cui al DL 293/1994 conv. dalla L. 444/1994; in tale periodo, i poteri sono limitati alla sola ordinaria amministrazione.**

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.

L'Organo Amministrativo può pure nominare procuratori, institori, per determinati atti, ~~e può nominare uno o più consiglieri delegati.~~

Al Vice Presidente non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Articolo 23

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci effettivi in carica oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci in carica.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25

Tutti i poteri di gestione e amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, spettano all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Nel caso di conferimento di deleghe di gestione, le stesse possono essere riconosciute ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Restano ferme le disposizioni che regolano l'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni soci.

Nel caso dai programmi di valutazione del rischio emergano indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio, previa tempestiva informazione agli enti soci, tutti i provvedimenti più opportuni finalizzati a prevenire l'aggravamento della situazione, a correggerne gli effetti e ad eliminarne le cause.

La mancata informazione e adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

Articolo 26

Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato un organo di controllo, lo stesso potrà essere sia monocratico (Sindaco unico), oppure collegiale (Collegio Sindacale).

Nel caso di nomina di Organo Collegiale, il Collegio sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il tutto nel rispetto **della L. 120/2011 e** del DPR 251 del 30 novembre 2012. Nel caso di un Organo Collegiale, al fine di garantire l'equilibrio di genere, si applicano i medesimi meccanismi di nomina previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.

Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo sarà determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'Assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio e sarà rieleggibile; potrà essere revocato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

REVISORE LEGALE

Articolo 27

Qualora non fosse nominato l'organo di controllo di cui all'art. 26 del presente statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina, con propria delibera, del Revisore Legale, questo sarà composto da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia o da una Società di Revisione iscritta presso l'Albo speciale delle Società di Revisione tenuto da Consob.

CAPO V

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 28

La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

L'Organo Amministrativo, inoltre, può conferire il potere di firma e di rappresentanza della Società, per materie ed atti specifici, a singoli consiglieri, determinando, contestualmente, limiti ed indirizzi cui gli stessi devono attenersi (c.d. amministratori delegati). La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, ai procuratori ed institori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota nella misura prescritta dalla legge, viene assegnata a riserva legale;
- b) la destinazione dell'utile residuo viene stabilita con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31

Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E RECESSO

Articolo 32

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 33

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'Atto Costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o relativa a qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci ovvero tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Al funzionamento e alle decisioni del Collegio Arbitrale si applicheranno le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n°5. Il lodo non sarà impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo 37 del suddetto decreto legislativo.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 34

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: TERRIBILE Gianni

Michele TOMMASINI DEGNA Notaio sigillo